

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1873

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, DEGAUDENZ, CARPENEDO,
LAURIA, PERLINGIERI, DIANA, PALUMBO e ZECCHINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1995

Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1994, con il disegno di legge del Senato n. 516 era stata richiesta la modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza, che all'articolo 17 prevede che «chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non avere reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge». Con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, tale scadenza veniva prorogata di un anno, dunque al 15 agosto 1995, e la 1^a Commissione affari costituzionali del Senato, in sede deliberante, aveva previsto la possibilità di un'ulteriore proroga dei termini di scadenza se le associazioni e i consolati avessero testimoniato che ve ne fosse necessità.

In effetti, essendo la modifica entrata in vigore il 5 gennaio 1995, tale proroga era ridotta a circa sette mesi, periodo nel quale le domande pervenute, anche per effetto

dell'azione di diffusione dell'informazione svolta dalle associazioni e dalla stampa per gli italiani all'estero, sono spesso rimaste in giacenza per la difficoltà dei consolati di smaltirle in tempi brevi.

Si è addirittura verificato il caso di alcuni consolati sudamericani che hanno inviato circolari nelle quali si pregava di non far pervenire ulteriori richieste di riacquisto della cittadinanza per l'effettiva impossibilità di prenderle in considerazione entro i termini di scadenza previsti dalla legge.

Appare evidente come sia pertanto indispensabile una revisione della legge che proroghi i termini di scadenza di due anni, periodo minimo necessario a consentire a quanti lo desiderino di poter rientrare in possesso della cittadinanza.

Al fine di non vanificare gli effetti del presente disegno di legge, come di quello che lo ha preceduto, si confida in una sua tempestiva approvazione, che risponda al desiderio di molti nostri connazionali di poter riacquistare la cittadinanza italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, modificato con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, è prorogato al 15 agosto 1997.

